



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6481/2023
tra

Parte_1

PARTE ATTRICE

e

Controparte_1

PARTE CONVENUTA

Oggi 16/05/2024 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:

Per *Parte_1*, l'avv.to _____ in sostituzione dell'avv. _____

Per *Controparte_1*, l'avv.to _____ in sostituzione dell'avv. _____

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Evidenzia di aver depositato arresti giurisprudenziali tra cui sentenza della Corte di Appello di Lecce e recente pronuncia del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2024 del dott. *Parte_2* che hanno accolto domande speculari a quella per cui è causa.

L'avv. conclude come da memoria di discussione autorizzata e si riporta a tale atto anche in relazione alla giurisprudenza del foro di Milano.

Si associa alla richiesta di assegnazione della causa in decisione.

Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6481/2023 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in *Indirizzo_1* *CA_1* FOGGLIA presso il difensore avv.

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in *Indirizzo_2* *CA_2* FIRENZE presso il difensore
avv.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: contratti e obbligazioni

Conclusioni: come in atti

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi; tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause

impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Inoltre, l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e solo della "concosa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Giova comunque evidenziare che con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "(...) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite"

All'uopo deduceva che:

"Il ricorrente ha stipulato in data 26.11.04 con la Controparte_1 il contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico. Con il medesimo contratto è stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1, di cui si riporta uno stralcio: OMISSIS b) Il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico, è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione (contratto, all. 1, di cui si riporta uno stralcio: OMISSIS c) Per tale ragione il detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999. d) La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico (all. 2). e) Va aggiunto che un siffatto accordo contrattuale è altresì nullo in quanto la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 TUB, la cui ratio è proprio quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l' Parte_3 ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di

conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste. f) L'istante ha diritto ed in interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio. ”

Si costituiva la CP_1 CP_1 chiedendo il rigetto della domanda sollevando eccezioni sia in diritto che in fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione della parte personalmente alla mediazione delegata dal Giudice: l'eccezione è infondata.

La Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).

La Cassazione sul punto ha osservato che l'art. 8, *“dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.”*

“La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”.

Allo stesso tempo ha precisato che *“la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri... Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.*

Dall'esame delle sentenze della Cassazione in siffatta materia non si evincono quindi espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed a conoscenza dei fatti.

L'art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 in attuazione della Legge Delega n. 206/2021 ha modificato tuttavia l'art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che *“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”*.

All'introduzione dei “giustificati motivi” non corrisponde una nozione legislativa che li definisca, non essendo tra l'altro possibile, a parere di questo Giudice, tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura. Orbene, ritiene questo Giudicante che nel caso in esame possono ritenersi validi i motivi giustificativi evidenziati dalla parte ricorrente la quale, con condotta ben diversa da chi decide inopinatamente di non partecipare alla mediazione, ha ritenuto di farsi rappresentare non solo dal difensore ma anche da un soggetto terzo, tra l'altro presidente di un'associazione di consumatori.

Quanto alla procura conferita allo stesso, rag. *Persona_1* essa non può ritenersi affetta da nullità in quanto consente di determinare con sufficiente chiarezza la controversia oggetto di mediazione dal momento che è pacifico che non sono state instaurate dal ricorrente altre procedure contro *CP_1* dinanzi al Tribunale di Firenze; l'espressione “azione di ripetizione” non può ritenersi incompatibile con il petitum azionato poiché che dall'accertamento della nullità del contratto discende il diritto, di cui si chiede l'accertamento, di versare esclusivamente gli interessi legali e quindi, in sostanza, di ottenere la restituzione/rettifica degli interessi ultralegali indebitamente conteggiati.

Si ritiene infondata anche l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, dal momento che il ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile, e l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n. 3858/2021, con riferimento al contratto di c/c).

Infondata altresì l'eccezione di decadenza: per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. 6514/2007) la mancata tempestiva contestazione ex art. 1832 c.c. degli estratti di conto corrente da parte del correntista nel termine contrattualmente previsto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano. Pertanto, nell'ipotesi in esame, in cui si controverte in tema di nullità del contratto, nessuna rilevanza può assumere ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento la mancata contestazione degli estratti di conto corrente nel suddetto termine.

Nel merito la domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento.

Circa la legittimazione del fornitore di un bene o servizio a svolgere attività di promozione e conclusione di una linea di fido revolving, deve ritenersi condivisibile l'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario e da questo Tribunale, secondo cui la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 ("*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.*") può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è comunque ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving.

Anche se la distribuzione di carte di pagamento è eccezionalmente permessa in deroga alla disciplina degli agenti in attività finanziaria, va rilevato che il credito revolving non costituisce una semplice carta di pagamento, risolvendosi piuttosto in una operazione di prestito complessa e onerosa.

L'intento perseguito dal legislatore è quello di assicurare il contatto del cliente che richiede prodotti finanziari con personale qualificato e preparato, in grado consigliare e indirizzare verso i prodotti più idonei alle esigenze effettivamente sussistenti. La deroga alla richiesta qualificazione del personale è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto.

L'illegittimità della prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati per la promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati, fra cui l'emissione di carte di credito revolving, è stata tra l'altro stigmatizzata anche dalla Banca d'Italia con la Comunicazione del 20-04-2010, con la quale si richiamano l'art 3 dlgs. 374/99 e il Regolamento MEF del 2001, sopra citati.

Orbene, venendo al caso di specie, va rilevato che l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla **CP_1** ma lo stesso ha raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving. Peraltro, tale tipo di credito è quello che prevede i costi più elevati e presenta con frequenza il rischio di scarsa trasparenza e chiarezza, cui non si sottrae il contratto in esame. Il numero delle clausole, la scrittura minuta e quasi illeggibile del testo del contratto, contribuiscono a rendere l'informativa tutt'altro che rapida e chiara, in evidente contrasto con le finalità della normativa posta a tutela del consumatore.

Ciò chiarito, la inosservanza delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, non può che essere sanzionata con la conseguente nullità del contratto, avendo concretizzato una violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, volta a regolamentare il settore del credito e, come tale, preordinata al perseguimento di un interesse che trascende il singolo soggetto/cliente. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 4800/99: *“L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione; in difetto, il contratto è nullo”*; conforme Cass. n. 3272/01).

Ne consegue che va accolta la censura di nullità avanzata da parte ricorrente; le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving dovranno dunque essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, quanto piuttosto al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c. quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute (in questi termini, ABF Collegio di Napoli n.2436/2022; ABF Collegio di Palermo, decisione n. 25085/21).

In merito poi al comportamento tenuto dal ricorrente ritenuto viziato da mala fede per avere beneficiato per anni della linea di credito revolving senza aver mai contestato alcunché, va rilevato che il sig. **Pt_1**, risulta aver agito sempre in buona fede, avendo lo stesso sempre rispettato il pagamento delle rate e le altre condizioni contrattuali, ovviamente ignorando che il contratto non fosse perfettamente valido. La tesi della resistente presuppone infatti che il consumatore conoscesse fin dall'inizio la causa di nullità, mentre la natura del contraente debole, come tale non informato, fa presumere che nulla

potesse sapere e che anzi confidasse nella validità del contratto per tutti gli anni di esecuzione. Appare ovvio che solo dopo che è venuto a conoscenza che il contratto così come aveva concluso non era conforme alle normative, il *Pt_1* ha azionato il suo diritto al fine di ottenere la nullità del medesimo. A nulla rileva il fatto che lo stesso non abbia mai contestato gli estratti conto della banca, dal momento che il medesimo non contesta la verità effettuale e contabile delle singole annotazioni, bensì la validità delle varie pattuizioni alla base delle quali sta il rapporto obbligatorio.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione che deve tenere conto del valore della controversia e con una riduzione derivante dal numero limitato di udienze e dall'attività effettivamente espletata dal difensore, anche in ragione della natura sommaria del procedimento in oggetto, e con fase di mediazione al minimo stante l'unicità dell'incontro.

PQM

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda formulata da *Parte_1* e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2. dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3. condanna *Controparte_1* al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato e delle spese vive di mediazione, oltre Euro 662,00 per il procedimento di mediazione, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,23 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.

Firenze, 16 maggio 2024

Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero